

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Luglio 2013

Processo amministrativo. Competenza. Questione di legittimità costituzionale.

T.A.R. Campania, Napoli, I, 10 luglio 2013, n. 3580 (ord.) – Pres. Mastrocola, Est. Buonauro

Sono rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 135, co. 1, lett. q), che devolve alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle “controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267”, nonché dell'art. 13, co. 4, e dell'art. 15, co. 2, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificati dall'art. 1, del d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione.

[Link al testo ordinanza](#)

Processo amministrativo. Accesso ai documenti. Sciopero.

T.A.R. Campania, Napoli, VI, 11 luglio 2013, n. 3582 (ord.) – Pres. Conti, Est. Monaciluni

Il procedimento in materia di accesso ai documenti amministrativi, ancorché avente carattere speciale, non può essere ricompreso fra i “procedimenti cautelari ed urgenti” per i quali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (Deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 della Commissione di Garanzia, in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), l'astensione, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria, non è consentita.

[Link al testo ordinanza](#)

Processo amministrativo. Ottemperanza. Decisioni suscettibili di ottemperanza.

T.A.R. Campania, Napoli, IV, 15 luglio 2013, n. 3684 – Pres. Nappi, Est. Passarelli Di Napoli

Per l'ordinanza adottata dal giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. non è possibile chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., in quanto, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 80 del 2005, si tratta di un provvedimento interinale non equiparabile ad una sentenza passata in giudicato.

[Link al testo sentenza](#)

Sulla natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c. vd. Cass. civ., VI, ord. 8 febbraio 2011, n. 3124 e I, 4 novembre 2009 n. 23410.

Immigrazione. Permesso di soggiorno.

T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II, 1 luglio 2013, n. 488 - Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini

In presenza di un lungo periodo di sostanziale inattività lavorativa, l'instaurazione di un rapporto di lavoro in prossimità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è sufficiente a ritenere sussistente il requisito reddituale minimo richiesto per la permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, con conseguente inapplicabilità anche dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

[Link al testo sentenza](#)

Secondo il TAR il requisito reddituale e lavorativo deve sussistere ed essere comprovato per l'intero periodo preso a riferimento dalla legge, al fine di verificare l'effettiva disponibilità di un reddito minimo – individuato secondo oggettivi parametri - tale da garantire al cittadino straniero, nel corso del tempo, il proprio sostentamento. In ogni caso la sopravvenuta costituzione di un rapporto di lavoro è stato ritenuto inidoneo a garantire adeguati mezzi di sostentamento tenuto conto di una serie di indizi quali: il protrarsi di un lungo periodo di inattività, la costituzione del rapporto in prossimità della scadenza del precedente permesso di soggiorno; la natura tendenzialmente precaria del rapporto di lavoro (lavoro domestico); l'essere il datore di lavoro un connazionale dell'interessato. Siffatta prognosi negativa, puntualmente esplicitata dalla Questura nella motivazione del provvedimento reiettivo, è stata condivisa dal TAR che ha pertanto ritenuto insussistente la dedotta violazione della norma di cui all'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 186/1998.

Immigrazione. Permesso di soggiorno.

T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II, 9 luglio 2013, n. 518 - Pres. Est. Mozzarelli

La norma di cui all'art. 22, comma 11, del d. lgs. n. 286/1998 - che opera in caso di perdita del posto di lavoro, consentendo l'iscrizione per un anno presso l'ufficio di collocamento al fine di agevolare la ricerca di un nuovo lavoro – rileva, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, solo nel caso in cui l'interessato, una volta perso il posto di lavoro provveda, senza soluzione di continuità, ad esercitare la facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento.

[Link al testo sentenza](#)

Nella specie l'interessato non ha invece svolto attività lavorativa per un intero biennio, provvedendo solo successivamente all'iscrizione nelle liste di collocamento in prossimità della presentazione dell'istanza di rinnovo. Il TAR ha, conseguentemente, disatteso la censura di violazione dell'art. 22, comma 11, del d. lgs. n. 286/1998, evidenziando anche il rischio di una applicazione elusiva del disposto normativo tesa a dilatare in modo abnorme il periodo di permanenza in assenza di lavoro.

Immigrazione. Permesso di soggiorno.

T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II, 15 luglio 2013, n. 528 - Pres. Est. Mozzarelli

E' legittimo il diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in conseguenza della cancellazione, per irreperibilità, dall'anagrafe della popolazione residente, a nulla rilevando, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 186/1998, la presentazione di una tardiva domanda di iscrizione nel suddetto registro.

[Link al testo sentenza](#)

Osserva ancora il TAR che una diversa interpretazione consentirebbe il mantenimento prolungato di situazioni di irreperibilità - nel caso in esame, per due anni – senza conseguenze ostative sul rinnovo del permesso di soggiorno e l'eventuale uso strumentale di mere richieste di iscrizione all'anagrafe comunale successivamente all'adozione del vincolato rigetto dall'istanza.
--

Porti. Principi generali.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 15 luglio 2013 n. 400 - Pres., Est., Zuballi,

L'attuale estensione del cd. Porto franco di Trieste può essere modificata, anche in senso riduttivo, con atto amministrativo; non può pertanto essere considerata caratterizzata da nullità per impossibilità assoluta dell'oggetto una convenzione che conceda aree ricadenti nel Punto franco per attività non rientranti nel regime doganale privilegiato.

[Link al testo sentenza](#)

Sul Punto franco di Trieste, si veda la recente Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2012 n. 2780.

Processo amministrativo.

Controinteressato.

T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 1 luglio 2013, n. 6499 - Pres. Sandulli, Est. Tricarico

E' inammissibile il ricorso proposto da una Provincia avverso il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stata disposta una riduzione dei contributi statali nei confronti delle Province in quanto non notificato ad almeno una delle Province controinteressate, con le quali sono state ripartite le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo.

Le altre Province devono ritenersi controinteressate in quanto, per effetto dell'accoglimento del ricorso, dovrebbero accollarsi le somme in contestazione, stante l'importo immodificabile del taglio complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012.

[Link al testo della sentenza](#)

Atto amministrativo.

Eccesso di potere.

T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 3 luglio 2013, n. 6575 - Pres. Filippi, Est. Rotondo

E' viziato da sviamento di potere il provvedimento comunale che avvia un cane alla rieducazione in ragione del fatto che il suo proprietario non lo porta al guinzaglio o con la museruola, senza indicare nell'ordinanza quali episodi, da imputarsi al comportamento dell'animale, avrebbero creato problemi di incolumità e di sanità pubblica.

Analogamente, il provvedimento gravato è illegittimo nella parte in cui ordina al ricorrente di frequentare apposito corso di accrescimento di educazione civica e senso di responsabilizzazione (previsto dalla l.r. Lazio n. 33 del 2003), in quanto tale possibilità è prevista solamente per i proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge (pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci), tra i quali non rientra il cane del ricorrente.

[Link al testo della sentenza](#)

Accesso ai documenti.

**Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Equiparate.
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).**

T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 luglio 2013, n. 6608 - Pres. Tosti, Est. Mezzacapo

L'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998 dispone che «tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

La Corte Cost., con sentenza interpretativa di rigetto 3 novembre 2000, n. 460, ha ritenuto che la portata di detta disposizione certamente non comprende gli atti, le notizie ed i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicchè questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non solo nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, strumento esperibile dall'incolpato nei procedimenti disciplinari.

Successivamente, la Corte Cost., con sentenza 26 gennaio 2005, n. 32 ha ribadito che in nessun caso la protezione di un interesse costituzionale, quale è la stabilità dei mercati finanziari, riconducibile nell'ambito tematico dell'art. 47 della Cost., può legittimare la sostanziale segretezza nei confronti dello stesso interessato dei documenti che fondano un procedimento a suo carico.

[Link al testo della sentenza](#)

Aree Naturali Protette.

Beni Culturali e Paesaggistici.

Beni paesaggistici.

Autorizzazione paesaggistica.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 8 luglio 2013, n. 6706 - Pres. Pugliese, Est. Sestini

L'autonomia tra tutela giuridica del paesaggio, contenuta nel d.lgs. n. 42 del 2004, e delle aree naturali protette, disciplinate dalla legge n. 349 del 1991, comporta che, all'interno dei parchi naturali, le modifiche urbanistiche ed edilizie sono sempre sottoposte al controllo edilizio dell'ufficio tecnico comunale, ma anche al controllo dell'autorità regionale o di quella delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorità del parco, restando i tre momenti di

controllo, ancorchè casualmente svolti dal medesimo soggetto pubblico, autonomi, in quanto riferiti alla tutela di diritti fondamentali e di interessi pubblici generali di rango costituzionale non coincidenti, salvo, de iure condendo, opportune ed auspicabili forme di integrazione e coordinamento delle diverse procedure amministrative.

Pertanto per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'ente parco, questi ultimi oggetto di una duplice valutazione, anche se rimessi ad un unico organo.

[Link al testo della sentenza](#)

Procedimento amministrativo.

Accordi.

Termini.

Danno da ritardo.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 15 luglio 2013, n. 7028 - Pres. Tosti, Est. Quiligotti

Non è configurabile il danno da ritardo in una fattispecie in cui il provvedimento è stato trasformato in un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990; ed infatti il danno da ritardo di cui si chiede il risarcimento in questa sede ha ad oggetto esclusivamente il ritardo con il quale l'Amministrazione ha dato esecuzione all'accordo. Si tratta pertanto di un'azione di risarcimento del danno contrattuale da inesatta e ritardata esecuzione di un accordo contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.

[Link al testo della sentenza](#)

Commercio e artigianato. Piano della rete commerciale

T.A.R. Liguria, Sez. II, 9 luglio 2013 n. 1049 - Pres. Caruso Est. Perugia

Il quadro normativo di riferimento è sensibilmente mutato con l'armonizzazione della legislazione interna a quella comunitaria; la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio sono diventati questioni di rilievo costituzionale ed attribuiti alla competenza normativa esclusiva statale (art. 117 comma 2 lett. e) ed m), ed in tal senso l'art. 3 del d.l. 4.7.2006, n. 223 ha abolito la gran parte dei limiti che restringevano la possibilità di intraprendere o continuare le attività commerciali delineate dal d.lvo 31.3.1998, n. 114. Il legislatore ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in argomento introducendo, tra gli altri, l'art. 3 del d.l. 13.8.2011, n. 138 che ha previsto il principio della libertà di operare quanto non è espressamente vietato dal norme positive, l'art. 31 del d.l. 6.12.2011, n. 201 che ha sottolineato l'ampiezza delle liberalizzazioni apportate e soprattutto l'art. 1 del d.l. 24.1.2012, n. 1 che ha disposto interpretarsi restrittivamente le norme che prevedono i limiti all'attività economica (comma 2); in particolare le limitazioni che possono permanere in vigore nel nostro ordinamento attengono a settori della legislazione che non vengono in considerazione nella decisione della presente lite, posto che riguardano l'ambiente, la salute, il paesaggio, la sicurezze e la dignità umana. L'ambito legislativo così descritto va integrato con la legislazione regionale (legge regione Liguria 2.1.2007, n. 1) che prevede l'autorizzazione comunale all'apertura degli esercizi di vendita di che si tratta (art. 68), e la localizzazione di quelli con carattere di non esclusività anche negli esercizi commerciali quali sono quelli gestiti dai controinteressati.

Il quadro normativo così descritto consente di ritenere che, almeno per le rivendite di giornali e periodici a carattere non esclusivo, non sono più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale; il sistema normativo è infatti mutato con l'osservanza prestata dal nostro Paese alle norme comunitarie sopravvenute, sì che la situazione per cui è chiesta la tutela giudiziale non appare più sussistente [nella specie, l'impugnazione riguardava alcune autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica con caratteri non esclusivi che l'amministrazione comunale aveva assentito in favore di due supermercati e di una mesticheria].

[Link al testo sentenza](#)

Università. Riconoscimento di titoli conseguiti e percorsi di studi effettuati all'estero

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 31 luglio 2013 n. 724 - Pres. Calderoni Est. Pedron

A livello comunitario esiste una normativa specifica sul riconoscimento dei titoli di formazione (v. Dir. 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE; Dir. 20 novembre 2006 n. 2006/100/CE). Manca invece una norma di armonizzazione riferita ai segmenti intermedi del percorso di formazione, tuttavia si può individuare nell'art. 165 par. 2 alinea 2 TFUE un principio che impone di tutelare la libera circolazione degli studenti attraverso il riconoscimento dei periodi di studio svolti in ambito comunitario. Come evidenziato dalla giurisprudenza nazionale (v. TAR Cagliari Sez. I 23 maggio 2012 n. 507; TAR Lazio-Roma Sez. III-bis 30 novembre 2012 n. 9985; TAR Lazio-Roma Sez. III-bis 12 gennaio 2013 n. 255), tale principio estende la protezione comunitaria non solo ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studi ma anche ai singoli periodi di studio, e dunque si oppone a pratiche amministrative o a norme interne che vanifichino frammenti del percorso formativo dotati di autonoma rilevanza didattica. La libera circolazione degli studenti è inoltre tutelata sotto il profilo della formazione professionale dall'art. 166 par. 2 alinea 3 TFUE, il quale individua tra i compiti dell'Unione quello di favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, specie se giovani. La giurisprudenza comunitaria è contraria agli atteggiamenti protezionistici degli Stati. In particolare, viene respinto l'argomento che fonda le restrizioni al riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio sul rischio di abuso del diritto comunitario da parte degli studenti mediante trasferimenti opportunistici da uno Stato all'altro. La giurisprudenza comunitaria afferma al riguardo che le condotte fraudolente devono essere sanzionate caso per caso, e che di fronte al diritto alla mobilità riconosciuto agli studenti tutti gli Stati dell'Unione si trovano sullo stesso piano e dunque non possono ricorrere a pratiche discriminatorie (v. C.Giust. 7 luglio 2005 C- 147/03, Commissione/Austria, punti 54-55 e 67-70). Al diritto comunitario si affianca la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997 e recepita con la legge 11 luglio 2002 n. 148. Questo accordo (al quale aderiscono sia l'Italia sia la Romania) tutela, accanto ai titoli di studio, i singoli periodi di studio. La definizione di periodo di studio contenuta nella Sezione I del suddetto accordo ("qualunque componente di un programma di insegnamento superiore che sia stata valutata e documentata e che, pur non essendo un programma di studi completo in se stesso, consista in un'acquisizione significativa di conoscenze e competenze") può essere certamente applicata agli esami universitari di un determinato anno accademico, che forniscono la base di conoscenze e competenze necessaria per seguire i corsi degli anni successivi. La Sezione V.1 della Convenzione di Lisbona prevede l'obbligo per ciascuna Parte contraente di riconoscere i periodi di studio svolti presso un'altra Parte, allo scopo di consentire agli studenti di completare il programma di insegnamento, e autorizza la deroga a tale obbligo solo quando "sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un'altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il

riconoscimento". In ogni caso, la Sezione V.2 della Convenzione attribuisce agli studenti interessati il diritto di ottenere la valutazione in concreto dei periodi di studio.

Essendo chiari e puntuali i principi sovranazionali che regolano la materia, non potrebbero avere esecuzione, e dovrebbero essere disapplicate (v. art. 4 par. 3 TUE), eventuali norme interne che imponessero limiti alla libera circolazione degli studenti negando il riconoscimento ai periodi di studio certificati da altri Stati dell'Unione o da Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona. Allo stesso modo non potrebbe essere data tutela in sede giurisdizionale agli statuti, agli atti amministrativi e alle direttive interne delle singole università che escludessero dalla distribuzione dei posti disponibili alcune categorie di studenti a vantaggio di altre, creando percorsi preferenziali nella circolazione degli studenti.

[Link al testo sentenza](#)

Accesso ai documenti. Accesso civico

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 18 luglio 2013 n. 1904 - Pres. Giordano Est. Quadri

Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si ispira, come chiaramente indicato nella relazione illustrativa, al modello del Freedom of information Act statunitense, introducendo il principio della accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, in attuazione dei principi stabiliti nella legge delega (cfr. art. 1, comma 35, legge n. 190/2012).

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è costituita dal diritto di accesso civico, che concerne il diritto da parte di chiunque di accedere ai documenti, informazioni o dati che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare, nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione. Tale istituto, mai introdotto prima nel nostro ordinamento, si caratterizza per la totale assenza di limitazioni per il suo esercizio, al quale sono legittimati tutti i soggetti, indipendentemente da un interesse giuridico da tutelare, la cui istanza, gratuita e senza alcun obbligo di motivazione, va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'unico presupposto di tale istanza, che si traduce, dunque, in un controllo democratico sull'attività amministrativa, consiste, quindi, nell'inadempimento degli obblighi di pubblicità da parte dell'amministrazione.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione. Appalto.

T.A.R. Molise, 16 luglio 2013, n. 491 - Pres. Ciliberti, Est. Andolfi

E' devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda dell'impresa aggiudicataria di accertamento del diritto a stipulare con la stazione appaltante un contratto per la fornitura dei lotti ad essa aggiudicati in via definitiva, senza che in tale contratto siano inserite le clausole espressamente rifiutate in occasione della presentazione della propria offerta in quanto ritenute inefficaci, invalide ed inique.

[Link al testo sentenza](#)

Nella specie le clausole contestate in sede di presentazione dell'offerta erano: la rinuncia preventiva all'eccezione di inadempimento con rifiuto delle ulteriori forniture per il caso di ritardato pagamento delle forniture pregresse; accettazione del pagamento differito sino a 90 giorni dal ricevimento della fattura inviata dalla appaltatrice.

Giurisdizione.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 11 luglio 2013, n. 1621 - Pres. Cavallari, Est. Moro

L'impugnazione degli atti di suddivisione del territorio di un Comune in microzone catastali, ai sensi dell'art.2 del d.P.R. 138 del 1998, rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

[Link al testo sentenza](#)

Per la riconduzione alla Giurisdizione amministrativa dell'impugnazione degli atti generali emessi nella materia tributaria, si vedano, oltre alle sentenze citate dalla decisione massimata, Cass. civ. sez. un, 7 maggio 2010 n. 11082 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2010 n. 1413.

Regioni. Potere sostitutivo.

T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 luglio 2013, nn. 1425 e 1429 – Pres. D'Agostino, Est. Tulumello

I poteri sostitutivi regionali sono soggetti alle medesime condizioni ed ai medesimi limiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni, sicché devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione.

[Link al testo sentenza n. 1425](#)

[Link al testo sentenza n. 1429](#)

Nella specie il principio è stato affermato in un giudizio verte in merito alla legittimità dell'esercizio, da parte della Regione siciliana, del potere sostitutivo relativo al recupero della quota che si assume dovuta dal Comune, socio della società d'ambito, potere previsto dall'art. 21, co. 17, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, poi abrogato dall'art. 15, comma 8, L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con decorrenza però successiva alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati.

Immigrazione. Permesso di soggiorno.

T.A.R. Toscana, sez. II, 5 luglio 2013, n. 1052 – Pres. Radesi, Est. Massari

Allo straniero che entra in modo irregolare nel territorio nazionale e bisognoso di cure urgenti non spetta il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, ma gli va riconosciuto lo status di soggetto non espellibile, ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, ai fini delle cure mediche di cui al successivo art. 35, comma 3.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza in rassegna contiene in motivazione un'ampia disamina delle differenti posizioni elaborate in tema dalla giurisprudenza di primo e di secondo grado che, allo stato, non è ancora approdata ad un orientamento univoco, oscillando tra tesi propense a riconoscere ai soggetti bisognosi di cure mediche urgenti o comunque essenziali, la spettanza di un permesso di soggiorno "atipico" (in quanto non espressamente contemplato dalla legge) e tesi che ritengono sufficiente a fini di tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute, il riconoscimento dello status di soggetto non espellibile, anche se privo di permesso di soggiorno, secondo quanto prospettato da Corte Cost. con sentenza n. 252/2001.

Peraltro nel caso di specie il possesso di regolare permesso di soggiorno era espressamente richiesto dalla normativa della regione Toscana ai fini dell'inserimento nelle liste di attesa per poter aspirare al trapianto di rene ed il TAR ha osservato che non è il rifiuto del permesso di soggiorno a dover essere censurato quanto piuttosto la normativa di settore che condiziona il diritto all'assistenza sanitaria, in presenza di grave patologia che richiede cure urgenti o comunque essenziali, al possesso del permesso di soggiorno.

Urbanistica. Parcheggi.

T.R.G.A. Trento, 10 luglio 2013, n. 220 - Pres. Est., Pozzi

Il vincolo urbanistico a parcheggi, normalmente caratterizzato dalla natura conformativa, è da ritenersi finalizzato all'espropriazione, nell'ipotesi in cui sia prevista la realizzazione della struttura ad opera della sola pubblica amministrazione.

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 giugno 2011 n. 2962, Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4951 e 1° ottobre 2007, n. 5059 (le ultime due citate dalla sentenza massimata).

Pubblico impiego. Mobbing.

T.R.G.A. Trento 29 luglio 2013, n. 282 - Pres. Pozzi, Est. Tomaselli

È da escludersi il cd. danno da mobbing ex art. 2087 c.c., nell'ipotesi in cui non risulti dimostrato l'intento persecutorio dell'amministrazione (fattispecie riguardante un cappellano militare lamentante presunti atti persecutori adottati dall'amministrazione militare durante una missione in Kosovo).

[Link al testo sentenza](#)

Sul mobbing nel pubblico impiego, si vedano, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2013 n. 1609, T.A.R. Valle d'Aosta, 18 aprile 2013 n. 20 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 15 maggio 2013 n. 578.